

REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE anno scolastico 2015/2016

Art. 1

I viaggi di istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

- a) viaggi di istruzione di più giorni – Italia e Estero;
- b) Stage Linguistici e Formativi
- c) visite guidate: tipo “A” in orario scolastico, tipo “B” intera giornata
- d) viaggi connessi ad attività sportive.

Art. 2 DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

Considerata l’opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in **SETTE** giorni il periodo massimo utilizzabile per il complesso dei viaggi di cui all’art. 1 da utilizzare in una o più occasioni. Il numero dei giorni può essere elevato fino a 11(undici), qualora, eccezionalmente si offrisse l’opportunità di una visita guidata in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali non prevedibili all’inizio dell’anno scolastico. La richiesta e la documentazione necessaria deve essere presentata entro il 15 dicembre.

I viaggi di più giorni e le visite guidate , ad eccezione di quelle di tipo A (in orario scolastico), devono essere svolti tutti nello stesso periodo (possibilmente ultima settimana di marzo) .

E’ fatto divieto di effettuare visite o viaggi nell’ultimo mese delle lezioni e, pertanto, i viaggi e le visite devono concludersi prorogabilmente entro il 30 Aprile.

Deve essere evitata la programmazione dei viaggi in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ecc.).

Art. 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI

E’ opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio, siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità e coerenti con le esigenze didattico-organizzative della scuola e, abbiano dichiarato disponibilità. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di eventuali infortuni e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax.

I docenti accompagnatori disponibili verranno designati dal Dirigente Scolastico.

L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato nella norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpe gravi.

Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di classe, presenta al coordinatore gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno venti giorni prima della data di uscita o del viaggio per dare modo e tempo di organizzare al meglio le uscite o i viaggi.

Art. 4 RAPPORTO ALUNNI-DOCENTE ACCOMPAGNATORE

Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno **un accompagnatore ogni quindici alunni per tutti i viaggi, fermo** restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti.

Art. 5 PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI

I viaggi di cui all'art. 1 devono avere finalità didattico-culturali di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Al fine del perseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi, obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano, è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

Tutte le proposte devono essere presentate in tempo utile e riportate sul verbale del Consiglio di Classe, per poter essere deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, unitamente all'adozione del P.O.F..

Sarà cura del docente proponente compilare tutta la documentazione necessaria, compresa la sottoscrizione da parte di che tutti i componenti del Consiglio di Classe, da allegare ad ogni singola richiesta.

Nelle deliberazioni adottate dai singoli Consigli di classe, dovranno essere specificate le seguenti condizioni:

- a) finalità
- b) località da visitare
- c) periodo
- d) soggetti coinvolti
- e) intese economiche con gli allievi e/o genitori
- f) disponibilità degli accompagnatori e degli eventuali sostituti.

Il numero degli allievi partecipanti, per ogni classe, non potrà essere inferiore al 50% + 1 dei frequentanti per qualsiasi tipo di viaggio.

Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.

A norma di legge non è consentita la gestione extra bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale n. 11895034 intestato a I.M. – M.T.VARRONE- CASSINO causale “VIAGGIO DI ISTRUZIONE” dalle singole famiglie o dal docente referente sul conto corrente bancario dell’Istituto.

Il docente capo-gruppo, al termine di ogni viaggio d’istruzione o attività, dovrà fornire dettagliata relazione al Dirigente Scolastico.

Il DSGA, ovvero, su delega di quest’ultimo i docenti incaricati, provvederà ad espere l’indagine di mercato per acquisire i necessari preventivi, tenendo conto delle direttive CEE 314/90 e successive disposizioni.

Le documentazioni da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell’organo superiore, è la seguente:

- a) l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- b) le dichiarazioni di consenso della famiglia e degli alunni.
- c) l’elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte dell’obbligo della vigilanza;
- d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l’indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- e) il programma analitico del viaggio;
- f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa;
- g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato;
- h) preventivi di almeno tre agenzie interpellate;
- i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.

Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del Consiglio di istituto, la quale dovrà inoltre contenere:

- l) la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti;
- m) la precisazione, per i viaggi organizzati in Paesi stranieri, che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti validi per l’espatrio.

Art. 16

In caso di infortunio il docente accompagnatore o il capo comitiva (se nominato):

- effettuerà subito il pronto soccorso;
- avvertirà subito l’Ufficio di presidenza e la Segreteria, che farà avvertire i genitori dell’alunno.;
- farà trasportare l’alunno all’ospedale (se necessario);
- redigerà una relazione sull’incidente descrivendone le cause, le circostanze, le conseguenze e preciserà i nomi dei testimoni che vi hanno assistito;

- solleciterà la segreteria a compiere tutti gli adempimenti previsti nel caso di infortunio;
- avvertire l'Ufficio Consolare Italiano più vicino se l'infortunio è accaduto in un Paese estero ed è grave.

Art. 17

In caso di danneggiamento o perdita patrimoniale di qualsiasi genere il docente accompagnatore e quello capo comitiva (se nominato) stilerà una apposita relazione individuando:

- le cause, gli autori ed altri eventuali responsabili degli eventi dannosi;
- i nomi dei testimoni;
- il giorno, l'ora, il luogo, le circostanze ed ogni altro elemento utile per la identificazione delle responsabili giuridiche e contabili.

Al termine del viaggio (se possibile) o via fax o per posta celere (se necessario) invierà tale Relazione alla scuola per dare corso alle procedure necessarie riguardanti l'INAIL, l'Agenzia assicurativa, le Forze dell'Ordine, ecc.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica la legislazione vigente.